ACCESSO AGLI ATTI

CONDIZIONI DI SERVIZIO

L'accesso agli atti è una procedura mediante la quale un cittadino può prendere visione di uno o più documenti amministrativi in possesso del comune in virtù del principio di trasparenza sui cui è basato il lavoro della pubblica amministrazione.

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.

La <u>Legge 07/08/1990</u>, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (<u>Decreto del</u> Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).

Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.